

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 02/2023**

**Genova, 02/01/2023**

**Oggetto: REGIME SANZIONATORIO IN TEMA DI CONCILIAZIONE DEI  
TEMPI DI VITA E LAVORO**

L'INL, con nota n. 2414/2022, ha fornito indicazioni in merito alle novità normative e sanzionatorie collegate alle variazioni al D.Lgs. 151/2001 dal D.Lgs. 105/2022 in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Di seguito si riepilogano gli aspetti sanzionatori:

<b>Congedi e permessi</b>	<b>Sanzione</b>
Congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro
Riposi giornalieri della madre (articolo 39, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi giornalieri del padre (articolo 40, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi per parti plurimi (articolo 41, D.Lgs. 151/2001)	
Riposi e permessi per i figli con <i>handicap</i> grave (articolo 42, D.Lgs. 151/2001)	
Adozioni e affidamenti (articolo 45, D.Lgs. 151/2001)	
Congedi parentali (Capo V, D.Lgs. 151/2001)	
Congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. 151/2001)	Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti relativi sono puniti con la sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi
Divieto di licenziamento (articolo 54, D.Lgs. 151/2001)	L'inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro
Diritto al rientro e alla conservazione del posto (articolo 56, D.Lgs. 151/2001)	

In merito al regime intertemporale, l'INL precisa che, per quanto attiene alle tutele previste dagli articoli 54, comma 7 (divieto di licenziamento), e 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni), le stesse trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità “di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012” ora “confluito nell’art. 27-bis del D.Lgs n. 151/2001” sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

Auspiciando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**